



**Presentazione del volume del Cons. Tiziano Tessaro**  
***CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTI SUI BILANCI***  
***ARMONIZZATI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SERVIZIO***  
***SANITARIO NAZIONALE***

**Controllo e Giurisdizione  
della Corte dei conti:  
necessaria sinergia.**

**Tammaro Maiello**

**Presidente**

**della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti  
per l'Emilia Romagna**

**Bologna, 3 febbraio 2023 Presidente Tammaro Maiello**



- **La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 100) svolge:**
- un controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo;
- un controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato;
- un controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
- controllo esterno e neutrale svolto in posizione di assoluta imparzialità rispetto agli interessi di volta in volta perseguiti dal governo o dall'amministrazione.
- **Altre forme di controllo sono state introdotte da leggi ordinarie, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (principio del buon andamento degli uffici pubblici), dell'art. 81 (rispetto degli equilibri di bilancio) e dell'art. 119 (coordinamento della finanza pubblica).**
- La legge 14 gennaio 1994 n. 20 ha attuato una riforma completa delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
- riducendo il numero degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità;
- introducendo una nuova forma di controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l'azione amministrativa (legge 7 agosto 1990 n. 241).
- **Altre leggi sono intervenute attribuendo alla Corte dei conti importanti funzioni di controllo/referto quali:**
- il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi di spesa (art. 11 ter della legge 5 agosto 1978 n. 468);
- referti speciali (esempio referto sul costo del lavoro pubblico ed altri referti speciali);
- certificazione finanziaria dei contratti collettivi di lavoro (art. 51 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modifiche);
- referti sulla finanza regionale e locale;
- controllo concomitante;
- controllo realizzazione del programma e degli obiettivi degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza <sup>2</sup>

- **La Corte dei conti in base alla Costituzione (art. 103) svolge anche una funzione giurisdizionale**
- Sin dalla legge istitutiva 14 agosto 1862 n. 800 la Corte dei conti svolge funzioni giurisdizionali, in materia di:
  - giudizi di conto (giudizio sui conti dei c.d. agenti contabili) e
  - giudizi di responsabilità dei contabili ed altri agenti pubblici per i "valori" perduti per loro colpa e negligenza;
  - giudizi di responsabilità amministrativa a carico di dipendenti pubblici e anche privati che arrecano un danno all'erario;
  - giudizi in materia pensionistica: civili, militari e di guerra;
  - Altri giudizi ad istanza di parte previsti dal Codice della giustizia contabile
- **La Costituzione della Repubblica, all'art. 103, dopo ampio dibattito in sede di Assemblea costituente, ha mantenuto l'attribuzione alla Corte dei conti sia delle funzioni di controllo che di quelle giurisdizionali.**
- **L'art. 103 della Costituzione assegna alla Corte la giurisdizione nelle «materie di contabilità pubblica»**
- Alle origini la giurisdizione della Corte giudicava in materia di giudizi di conto e di responsabilità.
- Ora tale espressione va intesa in senso ampio: la Corte dei conti è competente a giudicare tutte le vicende che incidono sulla gestione di risorse pubbliche.





## **EVOLUZIONE DELLA GIURISDIZIONE E DEL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI**

**Nel tempo LA GIURISDIZIONE CONTABILE si è evoluta da GIUDIZIO DI CONTO limitato ad esaminare e controllare la gestione dell'agente contabile:**

- prima in una fase predibattimentale (relazione favorevole del magistrato assegnatario del conto, avviso favorevole del pubblico ministero e decreto di discarico del Presidente di Sezione)
- dopo seguito da un'udienza collegiale con sentenza o ordinanza

**Per trasformarsi in un giudizio di responsabilità erariale ad ampio spettro esteso a tutti i soggetti pubblici o privati per il danno arrecato all'erario;**

**Nel tempo anche il CONTROLLO si è evoluto verso una GIURISDIZIONALIZZAZIONE:**

- Eccezione di legittimità costituzionale in sede di parifica nazionale e regionale**
- Previsione di una fase di contraddittorio tra il controllante ed il controllato che si rinviene nella giurisdizione ante e post introduzione del giudizio di responsabilità erariale;**
- Possibilità di impugnare le deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo alle Sezioni Riunite della Corte dei conti.**



- **LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE E LA FUNZIONE DI CONTROLLO SONO ACCOMUNATE DA UN'UNICA FINALITA'**
- **COMBATTERE LA MALAGESTIO DELLA RES PUBBLICA**
- **PREVENIRE IN SEDE DI CONTROLLO IL DANNO ERARIALE**
- **SANZIONARE IN SEDE GIURISDIZIONALE IL DANNO ERARIALE**



- **DA QUI LA NECESSARIA SINERGIA** TRA LE DUE FUNZIONI CHE TUTTAVIA SONO E RESTANO DOPO LA RIFORMA DEL 1994
- **DISTINTE – AUTONOME – INDIPENDENTI**
- **ACCOMUNATE SOLO** dalla sempre maggiore centralità dell'intervento della Corte dei conti correlata alla nozione finanziaria di amministrazione pubblica in cui **L'EQUILIBRIO DEI BILANCI E LA SOSTENIBILITÀ DEL DEBITO** assumono la funzione di veri e propri parametri finanziari del principio di buon andamento (Art. 97).
- il contributo che la Corte dei conti può offrire nel contrasto alla cattiva amministrazione è amplificato dal **RAPPORTO SINERGICO TRA LA FUNZIONE DI CONTROLLO E QUELLA GIURISDIZIONALE**, come del resto accade in altri ordinamenti .

- **VANTAGGI DELLA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE**

- se da un lato una più stretta relazione tra controllo e giurisdizione può effettivamente rafforzare la risposta dell'ordinamento alle inefficienze amministrative

- **SVANTAGGI DELLA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE**

- d'altro lato le inevitabili interferenze tra le due sfere d'intervento potrebbero far crescere esponenzialmente l'attività ispettiva-sanzionatoria nei confronti delle amministrazioni e i conseguenti timori per i funzionari di **INCORRERE IN RESPONSABILITÀ, CON INEVITABILI ULTERIORI RIPERCUSSIONI SULLA FUNZIONALITÀ DEGLI UFFICI (sindrome della firma)**

## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- Il nesso tra le due funzioni della Corte è stato approfondito con diverse sfumature dalla dottrina.
- Talvolta si è messo in luce il carattere già particolarmente penetrante della **FUNZIONE DEL CONTROLLO** che, alle volte, è stata ritenuta persino **più invasiva di quella giurisdizionale**;
- in altre occasioni, si è persino proposto di ricondurre la stessa attività giurisdizionale ad un'accezione piuttosto ampia di controllo, assumendo che entrambe le funzioni si risolvano comunque in un *«riesame degli atti della pubblica amministrazione»*
- **la distinzione tra CONTROLLO e GIURISDIZIONE** conduce ad una **COMPLESSITÀ** di tali funzioni **ma non alla loro FRAMMENTAZIONE, rappresentando esse «DUE ASPETTI DELL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO CHE SI COMPLETANO A VICENDA»** che **«INSIEME CONCORRONO A REALIZZARE IL SISTEMA DELLE GARANZIE OBIETTIVE»**



## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- La complementarietà tra le due funzioni era particolarmente evidente prima dell'autonoma affermazione della responsabilità amministrativa, nel periodo in cui l'attività giurisdizionale della Corte si risolveva essenzialmente nel **GIUDIZIO DI CONTO** ; in **tale momento, la stessa giurisdizione era effettivamente intesa quale completamento e rafforzamento del controllo**
- Tale sfumatura era chiara già nel contesto originario delineato dalla legge istitutiva della Corte del regno (14.8.1862, n. 800) la cui principale novità rispetto al sistema pre-unitario risiedeva proprio nella **devoluzione dell'attività di controllo ad un organo supremo**
- In altri termini, già al momento della fondazione dell'Istituto, le varie funzioni erano particolarmente connesse tra loro contribuendo a definire la Corte, per un verso, «*custode vigile della pubblica fortuna*», per altro verso, «*giudice sovrano della gestione di ogni funzionario e di ogni agente di riscossione*»

- **EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE**
- **TRASFORMAZIONE E AUTONOMIA DELLE DUE FUNZIONI.**
- Nel tempo il **CONTROLLO** si è in gran parte trasformato da scrutinio preventivo di legittimità a verifica successiva sulla gestione e, per altro, il **CONCETTO DI RESPONSABILITÀ** si è affrancato dalla mera violazione delle regole che governano l'attività amministrativa.
- **La crescente complessità dell'azione amministrativa** ha reso sempre più insoddisfacente un sistema di controllo che si rivelava *«costituzionalmente inchiodato dagli artt. 100, 125 e 130 ossia da disposizioni costituzionali che codificano e impongono la classica figura del controllo preventivo di legittimità sugli atti»*,
- la necessaria sostituzione del riscontro formale di legittimità con un **controllo di efficienza veniva considerato un momento imprescindibile nel percorso di ammodernamento del sistema amministrativo**

## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- l'evoluzione dell'attività della pubblica amministrazione e dei rapporti con i cittadini non ha modificato i tratti strutturali della **FUNZIONE DI CONTROLLO** che, in linea generale, rimane ad essere intesa come «*verificazione di regolarità di una funzione propria o aliena*; ad essere integrato è proprio il concetto di «*regolarità*» che si è ampliato «*fino a comprendere i criteri metagiuridici grazie ai quali è possibile valutare se ed in quale misura l'azione amministrativa risponda agli obiettivi che le sono posti*»
- Muta così il parametro che ispira **L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO** che — se in passato era rappresentato esclusivamente da una valutazione di legittimità, peraltro con alcune perplessità circa la possibile estensione del sindacato ai profili di eccesso di potere — **VIENE INTEGRATO CON UNA PIÙ AMPIA VALUTAZIONE DI EFFICIENZA**

## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- il progressivo sviluppo giurisprudenziale e legislativo ha portato alla graduale sovrapposizione dei caratteri tipici della **RESPONSABILITÀ CONTABILE E DI QUELLA AMMINISTRATIVA** riconducendole al paradigma comune delle «**responsabilità finanziarie**» di cui la dottrina aveva da tempo evidenziato la sostanziale unitarietà delle relative obbligazioni.
- Infine la classica impostazione per cui **il danno erariale** era inteso in termini rigorosamente patrimoniali come pregiudizio alle casse dello Stato, si è gradualmente accostata negli ultimi decenni una tendenza volta a prendere in considerazione anche **la lesione di interessi diversi dalla perdita finanziaria diretta**. L'originaria impostazione di tipo esclusivamente patrimoniale mal si addiceva da un lato (c.d. formula gianniniana) del passaggio dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse e dall'altro lato, alla **progressiva dilatazione delle competenze della P.A. che da ente erogatore diveniva sempre più titolare e portatrice di una serie vastissima di interessi da tutelare.**



## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- Tale trasformazione dell'apparato pubblico ha comportato che sul versante della **RESPONSABILITÀ** assumesse progressivamente rilievo non più soltanto l'ammancio finanziario ma **anche il pregiudizio di interessi e valori generali affidati alla cura dell'amministrazione, purché anch'essi valutabili economicamente.**
- In un simile contesto, pur continuando **CONTROLLO E GIURISDIZIONE** ad essere ispirati dal **medesimo criterio di verifica** — che da legittimità formale si è evoluto in efficienza — si è notevolmente allentato il rapporto di complementarietà prima esistente tra le due funzioni.

## • EVOLUZIONE SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE

- **La rinnovata FUNZIONE DI CONTROLLO (soprattutto di gestione)** è un approccio di carattere non punitivo ma collaborativo con le stesse amministrazioni nell'auspicato perseguimento di una maggiore efficienza di gestione; la stessa Corte costituzionale (27.1.1995, n. 29) ha messo in luce che un **eventuale esito negativo del controllo** di gestione non comporta alcuna diretta incidenza sull'efficacia giuridica di singoli atti né assume diretto rilievo in ordine alla responsabilità dei funzionari, mirando invece ad attivare processi di **"autocorrezione"** della pubblica amministrazione e a **stimolare le opportune valutazioni politiche degli organi legislativi nella loro attività di definizione dei compiti amministrativi**

- **SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE**
- D'altro lato, l'azione di responsabilità richiede quale elemento imprescindibile l'esistenza di un danno erariale che, sebbene sia anch'esso notevolmente mutato nei suoi contorni essenziali verso la tutela di interessi generali e non strettamente erariali, rappresenta tuttora un presupposto fondamentale per l'esercizio della funzione giurisdizionale, **con la conseguenza che il MERO ESITO NEGATIVO DEL CONTROLLO** non rappresenta una condizione sufficiente per l'avvio del giudizio di responsabilità.



## • **SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE**

- La progressiva trasformazione delle due funzioni ha inciso anche sul loro reciproco rapporto rendendole autonome l'una dall'altra, in conformità peraltro con il disegno costituzionale che ha fornito loro una distinta copertura, disciplinando:
  - **il CONTROLLO all'art. 100 Cost.** (tra «*Gli organi ausiliari*»)
  - **la GIURISDIZIONE all'art. 103 Cost.** (*dedicato alla «Magistratura»*).



- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- A fronte della netta autonomia concettuale **TRA CONTROLLO E GIURISDIZIONE** e sebbene per molto tempo sia mancata una regolazione legislativa dei reciproci rapporti, l'applicazione empirica non si è mai attenuta a un rigido canone di **SEPARAZIONE TRA LE DUE FUNZIONI**;
- la prassi ha quasi sempre indotto, per un verso, **gli ORGANI DI CONTROLLO** a segnalare all'organo inquirente i fatti produttivi di possibili danni erariali e, per altro verso (anche se forse con minore frequenza), la **PROCURA** ad astenersi dall'attivare pretese erariali per danni rapportabili ad atti o provvedimenti che avevano superato il vaglio del controllo.



- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- La legge delega di previsione del nuovo codice della giustizia contabile aveva indicato tra i criteri e principi direttivi,
- **l'introduzione di un raccordo tra l'esito del controllo e la fase giurisdizionale;**
- **l'esigenza di valorizzare i pareri resi dalla Corte in via consultiva nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità.**
- **la trasmissione della notizia di danno nella nuova dimensione del controllo**

## • LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

- Tra le varie misure, il codice ha disciplinato espressamente l'onere di segnalazione della ***notitia damni*** da parte degli organi incaricati del controllo e, positivizzando la precedente impostazione pretoria, ha previsto che **«i magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli uffici di controllo segnalano alle competenti procure regionali i fatti dai quali possano derivare responsabilità erariali che emergano nell'esercizio delle loro funzioni»** (art. 52, comma 4, c.g.c.).

- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- Come precisato anche nella relazione illustrativa del codice, i **fatti oggetto della segnalazione** NON ASSUMONO IL VALORE DI PROVA di un danno erariale ma di **MERA NOTITIA** che, al pari delle altre, **deve essere esaminata e trovare eventuale dimostrazione nel circuito probatorio giudiziale** assicurando all'incolpato le relative garanzie di contraddittorio ;
- Non solo per assicurare il prioritario diritto di difesa degli indagati ma anche in considerazione della struttura dei referti di controlli che, come noto, «*analizzano fatti e situazioni a raffronto con obiettivi e risultati, e non contemplano* (né sarebbe loro consentita) *la ricerca dei soggetti cui ascrivere la colpa per i danni derivanti dalle illegalità eventualmente riscontrate*»



- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- **Le segnalazioni dei magistrati del controllo legittimano il p.m. a svolgere un'attività istruttoria ma le valutazioni in esse rese non vincolano né l'inquirente né, tanto meno, il giudicante.**
- L'esplicita regolazione di questi profili applicativi rende sicuramente più chiaro il rapporto tra la funzione di controllo e quella giurisdizionale quanto meno perché sgombra il campo da eventuali e residui dubbi sulla possibilità che **la segnalazione proveniente dal controllo possa legittimamente integrare quella notizia di danno specifica e concreta** che, ai sensi dell'art. 51, comma 2, c.g.c., consente alla Procura di avviare l'attività istruttoria.

## • LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

- Il rapporto tra controllo e giurisdizione si rivela poi ancora più stretto se si considera la recente tendenza legislativa ad accentuare forme di controllo che, affrancandosi dalla cennata dimensione collaborativa, si caratterizzano per una progressiva « **giurisdizionalizzazione** »
- Si pensi al controllo sulla legittimità dei bilanci e delle gestioni finanziarie degli enti locali che, soprattutto dopo l'introduzione del principio costituzionale di equilibrio di bilancio, non mira ad ottenere effetti auto-correttivi in un'ottica collaborativa ma comporta il prodursi *ipso iure* di precise conseguenze giuridiche sulle amministrazioni controllate ove sia accertata una situazione di illegittimità-irregolarità;
- il che ha indotto la Corte costituzionale (sentenza 14.2.2019 n.18) a ritenere che questa forma di controllo determini « **un'integrazione della funzione giurisdizionale e di quella di controllo** »

- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- Il collegamento molto stretto tra le due funzioni emerge poi in modo particolarmente evidente anche a **FRONTE DI NUMEROSE FATTISPECIE DI RESPONSABILITÀ DI TIPO SANZIONATORIO.**
- Sebbene il relativo accertamento sia ovviamente competenza della sezione giurisdizionale il **PRINCIPALE CAMPO DI VERSIONE DELLA VIOLAZIONE DEL PROCESSO SANZIONATORIO È QUELLA DEL CONTROLLO.**
- Inoltre l'avvicinamento alla funzione di **CONTROLLO** e di **GIURISDIZIONE** trova conferma anche nella disciplina dei poteri del procuratore regionale visto che la **specificità della notizia di danno** **incontra un limite proprio nelle fattispecie direttamente sanzionate dalla legge**

- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- La sintonia fra le due funzioni riporta in primo piano un altro aspetto cioè **la possibile incidenza tra controllori, inquirenti e giudicanti sul diritto di difesa dei soggetti coinvolti.**
- **Il punto dirimente** non è l'indipendenza del magistrato contabile dall'influenza esterna quanto piuttosto il **delicato equilibrio all'interno della Corte dei conti tra strutture addette al controllo, all'accusa e alla giurisdizione della corte**



## • LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

- Altro aspetto in cui il codice è intervenuto per regolare rapporti tra le due funzioni attiene alla valorizzazione dei pareri della Corte in via consultiva nell'ambito di eventuali procedimenti per responsabilità amministrativa imponendo l' **art. 69 comma 2 c.g.c.** al procuratore di disporre *«l'archiviazione per assenza di colpa grave quando l'azione amministrativa si è conformata al parere deciso dalla Corte dei conti»*
- La disposizione va coordinata con la norma sostanziale **art.1 paragrafo 2 della legge 14.1.94,n.20** che esclude *«la gravità della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità, limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo»*.
- A fronte di atti che hanno superato positivamente il vaglio del controllo, tale circostanza consente al funzionario di confidare nella loro correttezza escludendo di essere chiamato a rispondere in un successivo giudizio di responsabilità.



## • LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE

- Va evidenziato che la prospettiva dell'esimente si è spesso risolta nell'inseguire forme di **DERESPONSABILIZZAZIONE** da parte delle amministrazioni che *«pur in presenza di obblighi precisi in tal senso sottopongono in vari casi a tale sindacato **anche atti che non rientrano nel suo perimetro al fine di farsi dire dalla Corte come procedere e ottenere forme di rassicurazione sulla correttezza della loro azione**»*.
- Talvolta simili prassi rispondono anche a oneri imposti dal legislatore che non di rado obbligano le amministrazioni non solo statali ma anche locali ad inviare alla Corte dei conti provvedimenti di ogni genere spesso per finalità neppure esplicitate.

- **LA SINERGIA CONTROLLO E GIURISDIZIONE NEL CODICE DELLA GIUSTIZIA CONTABILE**
- va evidenziato che nella pratica appaiono frequenti i casi in cui la portata della norma viene sottovalutata sulla base degli assunti che l'esclusione della responsabilità opera solo «*limitatamente ai profili presi in considerazione dall'esercizio del controllo*» (art. comma 1 secondo periodo legge n. 20/1994) o se i pareri della Corte sono stati espressi in sedi diverse dal paradigma del controllo preventivo di cui all'art. 3 della legge numero 20/1994



- **PROSPETTIVE FUTURE: UN CODICE DEL CONTROLLO?**
- **FAVOREVOLI**
- **Nell'ampia letteratura di riferimento sono comuni i richiami al**
- **Codice di Hammurabi (risalente all'incirca al 1750 a.C.), alla Legge delle XII tavole (compilata a Roma nel 451-450 a.C.),**
- **al Codice approvato da Giustiniano nell'Impero romano d'Oriente (di cui è giunta a noi la seconda edizione, del 534 d.C.)**
- **ai codici penali elaborati in vari paesi d'Europa alla fine del Settecento, a quelli approvati nel secolo successivo, soprattutto il codice civile francese e quello tedesco.**



- **PROSPETTIVE FUTURE: UN CODICE DEL CONTROLLO?**
- **FAVOREVOLI**
- **ACCESSIBILITÀ E DELLA COMPrensibilità** della normazione
- **AFFRANCAMENTI DALL'EGEMONIA** esercitata dagli “esperti”, come è accaduto – secondo gli storici – per la Legge delle XII Tavole.
- **UGUAGLIANZA** dei cittadini di fronte alla legge
- **UNIFORMITÀ DEL CONTROLLO** secondo 4 principi:
- **TRASPARENZA;**
- **TRACCIABILITA’;**
- **TEMPESTIVITA’;**
- **TUTELA;**



- **PROSPETTIVE FUTURE: UN CODICE DEL CONTROLLO?**
- **CONTRARI**
- una codificazione delle regole concernenti i controlli della Corte dei conti , espressione d'una funzione accessoria rispetto all'amministrazione attiva variegata non si presta a **essere racchiusi in una disciplina unitaria**;
- A ciò si aggiungano le molteplici modificazioni introdotte dal legislatore , numerose e spesso contrastanti, anche per via delle diverse esigenze pratiche cui i policy makers intendono fare fronte, per cui i tentativi di codificazione sono destinati a fallire.



## • CONCLUSIONI

- l'intervento della Corte dei conti **A TUTELA DEL BUON ANDAMENTO E NEL CONTRASTO ALLA CATTIVA AMMINISTRAZIONE** può assumere una pluralità di sfumature che vanno dall'attività consultiva, alla funzione di controllo, a quella giurisdizionale.
- Dinanzi alle inefficienze del sistema burocratico che inevitabilmente finiscono per frustrare le aspettative dei cittadini, rimane ferma la convinzione che **«la domanda che si indirizza alla Corte è di severità, e di allargamento della platea dei soggetti controllati a tutti coloro che ricevono pubblico denaro, senza privilegi»**
- In un sistema giuridico ordinato **UN EFFICACE APPARATO DI CONTROLLO** dovrebbe idealmente coniugarsi **CON IL POTENZIALE DETERRENTE DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ** stimolando comportamenti virtuosi piuttosto che risolversi in un disincentivo all'efficienza amministrativa (sindrome della firma).
- **Con più formazione può essere un VANTAGGIO PER TUTTI.**



**Grazie per l'attenzione  
Tammaro Maiello**

Presidente della Sezione  
giurisdizionale della  
Corte dei conti  
per l' Emilia Romagna